



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pescara
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio pronuncia ai sensi dell'art.429 c.p.c.,
dandone lettura in udienza, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. [REDACTED] discussa all'odierna udienza e vertente

TRA

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], tutti con il
patrocinio dell' [REDACTED], giusta procura in atti

ATTORI

E

[REDACTED], in persona del legale rappresentante p.t., con il
patrocinio dell' [REDACTED], giusta procura in atti,

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Come in atti.



CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli attori hanno intimato sfratto per morosità alla [REDACTED] per il mancato pagamento dei canoni di locazione relativamente al periodo ottobre/dicembre 2013, ammontanti a complessivi € 7.416,00, dovuti in virtù di contratto di locazione ad uso commerciale avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Pescara alla via [REDACTED], contraddistinta al N.C.E.U. fg. [REDACTED] part.IIa [REDACTED] citando, con atto notificato il 9.1.2014, detta conduttrice per la convalida dello sfratto innanzi a questo Tribunale e chiedendo, in caso di opposizione alla convalida, dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta.

L'intimata si è costituita in giudizio e si è opposta alla convalida, chiedendo che fosse dichiarata la nullità delle clausole contrattuali relative al deposito cauzionale o, in subordine, la loro rescissione per lesione ex art.1448 c.c., nonché che fosse accertata l'insussistenza del credito preteso dagli attori.

Emessa ordinanza non impugnabile di rilascio ex art. 665 c.p.c. e disposto il mutamento del rito ex artt.667 e 426 c.p.c., poiché la presente causa verte in materia di locazione ed è, quindi, soggetta ex art.5 d.lvo 28/2010, come modificato dall'art.84 del d.l. 69/2013 convertito nella legge 98/2013, all'esperimento della procedura di mediazione a pena di improcedibilità delle domande, è stato assegnato alle parti termine di 15 giorni per proporre la domanda di mediazione e la causa è stata rinviata all'odierna udienza per verificare l'esito della predetta procedura.

Poiché è pacifico che le parti non hanno attivato la procedura di mediazione, va dichiarata l'improcedibilità delle domande proposte dalle medesime nel presente giudizio, con compensazione delle spese di lite ex art.92 c.p.c., dipendendo l'improcedibilità dalla condotta omissiva di entrambe le parti.

P.Q.M.



Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) dichiara l'improcedibilità delle domande proposte dalle parti nel presente giudizio;
- 2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Sentenza pubblicata mediante lettura in udienza.

Pescara, 7 ottobre 2014

Il Giudice
dott. Carmine Di Fulvio

